

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

ART. 603-BIS C.P.

Dati Ministero della Giustizia · Anno 2025

In collaborazione con

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 603-bis c.p., introdotto e rafforzato dalla legge n. 199/2016, disciplina il fenomeno **del caporalato e dello sfruttamento lavorativo**, ampliando la responsabilità penale dal reclutamento illecito di manodopera allo sfruttamento diretto da parte del datore di lavoro.

CONDOTTE PUNITE

- Reclutamento/intermediazione illecita di manodopera (caporale);
- Utilizzo di lavoratori sfruttati da parte dell'utilizzatore finale (caporale e datore).

INDICI DI SFRUTTAMENTO

- Retribuzione inadeguata;
- Orari eccessivi;
- Mancati riposi;
- Violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Condizioni alloggiative degradanti.

STATO DI BISOGNO E SANZIONI PENALI

STATO DI BISOGNO:

- Derivante da difficoltà linguistiche;
- Disagio sociale e culturale;
- Disagio economico;
- Derivante dal non riconoscimento in Italia di Titoli di Studio conseguiti nel Paese di provenienza;
- Derivante da ragioni connesse alla Religione di appartenenza.

SANZIONI PENALI:

1–6 anni di reclusione
+ multa da €500 a €1.000
per lavoratore

5–8 anni di reclusione
+ multa da €1.000 a €2.000
In caso di accertata ricorrenza delle
aggravanti della violenza o minaccia.

2. RUOLO SISTEMICO

L'art. 603-bis c.p. è strettamente connesso ai seguenti reati del Titolo XII, Capo Terzo, Sezione Prima del codice penale vigente dedicato ai *Delitti contro la personalità individuale*:

Art. 600 c.p.

Riduzione in schiavitù

Art. 601 c.p.

Tratta di persone

Art. 602 c.p.

Schiavitù

Rientra, inoltre, nella normativa tesa al contrasto dello sfruttamento lavorativo e dell'immigrazione irregolare:
→ Artt. 12 e 22 T.U. Immigrazione

3. ANALISI ANDAMENTO PROCEDIMENTI PENALI | Dati Ministero della Giustizia 2025

Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione OIL 29/1930 sul lavoro forzato

ITALIA

PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA

Il Reato di cui all'art. 603-bis c.p. mostra un incremento significativo:

466

Procedimenti iscritti anno 2023

623

Procedimenti iscritti anno 2024

+ 157 (+33,7%)

Variazione

Di particolare rilievo

Art. 603 bis co, 2 c. p. (ipotesi aggravata):

- 2023: 36 procedimenti iscritti
- 2024: 70 procedimenti iscritti
- Variazione: + 94,4%

PERSONE INDAGATE

1077

Anno 2023

1214

Anno 2024

+ 137 (+12,7%)

Variazione

Art. 603 bis c.2 (ipotesi aggravata):

- Anno 2023: 78
- Anno 2024: 143
- Variazione: + 83,3%

MISURE CAUTELARI E ARRESTI

Le misure restrittive evidenziano un incremento ancora più marcato:

60 PERSONE

Anno 2023

123 PERSONE

Anno 2024

+ 105%

Variazione

Per il comma 2 (ipotesi aggravata):

19 → 53 (+178,9%)

ANALISI DATI COMPLESSIVI

Dall'analisi complessiva emerge che:

- È aumentata la capacità di emersione e repressione da parte dell'autorità giudiziaria;

Il fenomeno si conferma strettamente connesso a:

- Sfruttamento nel settore agricolo e dei servizi;
- Vulnerabilità dei lavoratori migranti;
- Intermediazione illecita in filiere produttive e complesse.

SENTENZE DI CONDANNA

a) Primo Grado

+24% sentenze di condanna
(2023 vs 2024 – percentuale in
crescita delle sentenze di
condanna)

Aumento della risposta giudiziaria
di primo livello sul fenomeno del
caporalato.

b) Secondo Grado

Per l'Art. 603-bis c.p.:

Andamento stabile
tra 2023 e 2024

Nessuna variazione significativa
nelle decisioni di appello relative
al reato.

c) Condannati Definitivi

Per l'Art. 603-bis c.p. si registra:

2023: 25 condannati definitivi

2024: 104 condannati definitivi

Variazione: +79%

Per il comma 2 (ipotesi aggravata):
Stabilità 8 → 8

Sistema penale con crescente efficacia nella repressione dello sfruttamento lavorativo

ANALISI DATI COMPLESSIVI

Il dato evidenzia:

- Un sistema penale che mostra una crescente efficacia nella repressione dello sfruttamento lavorativo;
- Aumento significativo dei condannati definitivi per caporalato;
- Rafforzamento dell'effettività della risposta penale nelle fasi finali del processo;
- Consolidamento della capacità repressiva nei confronti dello Sfruttamento lavorativo;
- La risposta giudiziaria si concentra sempre più sulle ipotesi di Sfruttamento organizzato e strutturale.

Questo suggerisce un sistema in cui:

- Cresce la capacità di intercettazione del fenomeno;
- Aumenta la risposta giudiziaria in primo grado;
- Si mantiene stabilità nelle fasi appellate.

4. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTRASTO

Il contrasto al caporalato si inserisce in un modello integrato a tre fasi:

a) Fase Investigativa

- Forze dell'ordine
- INL
- Guardia di Finanza
- Carabinieri NIL

b) Fase Giudiziaria

- Esercizio dell'azione penale
- Definizione procedimenti
- Giudizi di condanna

c) Tutela delle Vittime

- Protezione da ritorsioni
- Percorsi di inclusione
- Permessi di soggiorno (art. 18 TER TUI – permessi di soggiorno rilasciati nell'anno 2024 n.24 e nell'anno 2025 n.149).

5. FUNZIONE SISTEMICA NEL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO

L'art. 603-bis c.p. è oggi parte centrale del sistema penale di contrasto allo sfruttamento lavorativo:

- Integra il sistema di tutela contro tratta e schiavitù;
- Si coordina con le politiche di protezione delle vittime;
- Rafforza l'approccio multi-agenzia (ispettorati, forze dell'ordine, enti previdenziali e sanitari);
- È supportato da misure di assistenza e inclusion sociale delle vittime.

6. TENDENZE INTERPRETATIVE DEL FENOMENO

Nel complesso:

- Aumenta la capacità di emersione e accertamento del caporalato;
- Cresce la rilevanza del reato di intermediazione illecita rispetto ad altre fattispecie connesse;
- Si rafforza il ruolo dell'art. 603-bis c.p. come strumento centrale di contrasto allo sfruttamento lavorativo

7. CONCLUSIONE

L'art. 603-bis c.p. si conferma come reato centrale nel contrasto al caporalato, fattispecie rispetto a cui si è rafforzata l'attività investigativa e giudiziaria. Ambito in cui: aumentano le condanne di primo grado, si mantiene stabilità in appello, si registra lieve calo delle definizioni con azione penale.

Il sistema complessivo evidenzia un modello:



Mediante le sopra elencate misure si previene e reprime il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'art. 603-bis del codice penale, che ad oggi rappresenta uno degli strumenti centrali del sistema di tutela. L'attuale sistema di contrasto al caporalato si caratterizza per un approccio integrato che combina prevenzione, repressione penale, protezione delle vittime e cooperazione istituzionale ovvero i 4 PILASTRI, in linea con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani e di contrasto alle forme contemporanee di schiavitù e lavoro forzato.